

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| (BO) MARINARI | Presidente                                                |
| (BO) MAIMERI  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) VELLA    | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) GENOVESE | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BO) D ATRI   | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ROBERTO D ATRI

Seduta del 24/09/2024

## FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato, nel mese di gennaio 2016 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.

Parte resistente eccepisce che è stato riconosciuto a parte ricorrente un ulteriore importo, pari ad euro 224,38, a titolo di ristoro degli oneri non rimborsati, determinato applicando il criterio del costo ammortizzato. Il risultato è stato maggiorato degli interessi legali, il tutto per complessivi euro 232,54; con riguardo alle *commissioni di intermediazione*, non vi è alcuna ragione per cui parte ricorrente possa vedersi riconosciuti rimborsi in relazione alla predetta voce commissionale, che riguarda costi corrispondenti a quanto fatturato all'esponente dall'intermediario del credito ed integralmente maturati per il solo fatto della

stipula del contratto ed indipendentemente dalla sua estinzione anticipata o meno, tant'è che sono già stati integralmente e definitivamente sostenuti. Si tratta quindi di un costo certamente *up front*; come rilevato da una più attenta giurisprudenza, l'applicazione dei principi Lexitor indistintamente a tutte le voci di costo, incluse quelle volte a remunerare terzi per prestazioni interamente eseguite e di cui ha usufruito il consumatore, comporta una situazione per certi versi paradossale: il cliente si troverebbe ad ottenere il rimborso di una attività, quella di intermediazione creditizia, interamente eseguita posta l'avvenuta stipula dell'operazione, con ciò ottenendo un rimborso a lui certamente non spettante neppure alla luce delle previsioni contenute nel Codice del Consumo (D.lgs. 206/05 articolo 33 comma 2, lettera g), che considera vessatorie solo quelle clausole che consentono al professionista di trattenere in parte la somma versata a titolo di corrispettivo nel caso di prestazioni non ancora adempiute, ove receda il professionista stesso; determinerebbe un arricchimento ingiustificato del consumatore a spese dell'intermediario, contrario ai principi generali del diritto dell'Unione Europea; anche la richiesta di refusione delle spese legali non può essere accolta perché non viene fornita prova delle stesse e l'Arbitro non ne riconosce il rimborso in caso di ricorsi seriali.

## DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

Entrambe le parti concordano sulla estinzione nel mese di maggio 2023, in corrispondenza della rata n. 48 rata/n.120 totali.

Per i contratti di finanziamento c/CQ sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l'art. 11 octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall'art. 27 D.L. n. 104/2023 (L. conv. n. 136/2023), che nel secondo periodo risulta ora così formulato: *"Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte."*

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/22, ha dichiarato illegittimo l'art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi a contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi *recurring*, escludendo quelli *up front*. Tenuto conto della richiamata sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, per i contratti di finanziamento c/CQS sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza

Lexitor.

Costituisce orientamento condiviso tra i Collegi la volontà di assicurare continuità con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019. In particolare:

per i costi recurring, criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);

per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Relativamente alle imposte e oneri erariali, è orientamento condiviso tra i Collegi che essi costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto: si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Restano fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda; C. di Coordinamento 5304/2013) e di non ristorabilità delle spese legali attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

Si precisa che l'intermediario ha rappresentato nelle controdeduzioni di aver rimborsato l'ulteriore importo di 224,38 euro a titolo di rimborso delle spese di istruttoria, oltre che 8,16 euro, a titolo di interessi legali, per un totale di 232,54 euro.

Si riporta dunque di seguito una tabella elaborata alla luce degli elementi versati in atti e sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi.

|                              |     |                     |        |            |           |                 |                         |           |
|------------------------------|-----|---------------------|--------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|-----------|
| rate complessive             | 120 | rate scadute        | 78     | Importi    | Natura    | Rimborsi dovuti | Rimborsi già effettuati | Residuo   |
| rate residue                 | 42  | TAN                 | 4,50%  |            |           |                 |                         |           |
| Denominazione                |     | % rapportata al TAN | 13,64% |            |           |                 |                         |           |
| commissione attivazione      |     |                     |        | 832,27 €   | Up front  | 113,55 €        |                         | 113,55 €  |
| commissione gestione         |     |                     |        | 1.546,71 € | Recurring | 541,35 €        | 564,73 €                | -23,38 €  |
| spese istruttoria e notifica |     |                     |        | 450,00 €   | Up front  | 61,39 €         |                         | 61,39 €   |
| commissione rete esterna     |     |                     |        | 1.728,00 € | Up front  | 235,75 €        |                         | 235,75 €  |
| costo incasso rata           |     |                     |        | 207,60 €   | Recurring | 72,66 €         |                         | 72,66 €   |
| Ulteriori rimborsi           |     |                     |        | 0,00 €     |           | 0,00 €          | 224,38 €                | -224,38 € |
|                              |     |                     |        | 0,00 €     |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €    |
|                              |     |                     |        | 0,00 €     |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €    |
|                              |     |                     |        | 0,00 €     |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €    |
|                              |     |                     |        | 0,00 €     |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €    |
| Totale                       |     |                     |        |            |           |                 |                         | 235,59 €  |

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 236,00 (duecentotrentasei/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI